

#### NOTA GIURIDICA IN TEMA DI ALLENAMENTI A PORTE CHIUSE DI ATLETI AGONISTI, PARTECIPANTI AD EVENTI RICONOSCIUTI DAL CONI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

#### Premesso che

- a) Il DPCM 2 marzo 2021, all'articolo 18 (che non ha modificato, in alcun modo, sul punto, il precedente DPCM 14 gennaio 2021) prevede che siano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti (in quanto aventi la certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 ed alle circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA e EPS.
- b) II DPCM 2 marzo 2021, all'articolo 41, (che non ha modificato, in alcun modo, sul punto, il precedente DPCM 14 gennaio 2021) prevede che in ZONA ROSSA siano sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS);
- c) Lo stesso articolo 41 NON VIETA, invece, le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi.

#### **Considerato che**

- Le manifestazioni di preminente interesse nazionale organizzate da un EPS possono prevedere sede organizzativa in zona diversa da quella in cui gli atleti agonisti si allenano (es. in ZONA GIALLA, ARANCIONE, BIANCA o, addirittura ON LINE);
- 2. Le ordinanze Regionali approvate, dopo l'approvazione del DPCM 2 marzo 2021, per regolamentare le ZONE ROSSE attive sul territorio



nazionale, unanimemente, prevedono l'applicazione delle misure previste dal Capo V del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) ovvero, in campo sportivo l'applicazione dell'Art. 41 che sospende tutte le attività previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, nonchè tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Nessuna ordinanza sospende invece la possibilità di effettuare le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi; A prova di ciò:

- Il Decreto del presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 25 del 3 marzo 2021 per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna, per i comuni della provincia di Modena e per i comuni della Provincia di Reggio-Emilia;
- Il Decreto del presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 28 del 6 marzo 2021, per i comuni delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo N. 13 DEL 5 MARZO 2021;
- Ordinanza del presidente della Giunta Regionale Toscana N° 14 del 06 marzo 2021 avente ad oggetto Disposizioni restrittive Comune di Castellina Marittima (LI);
- L'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale Toscana N° 11 del 05 marzo 2021 avente ad oggetto Disposizioni restrittive Comune di Cecina (LI);
- L'Ordinanza del Comune di Bologna PG (Nr. / Anno) 102146/ 2021 del 4 marzo 2021, avente ad oggetto EMERGENZA COVID-19. UTILIZZO A PORTE CHIUSE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AL CHIUSO, COMPRESE LE PALESTRE SCOLASTICHE, dispone che, dal 6 marzo fino al 30 aprile 2021, è consentito sull'intero territorio comunale l'utilizzo a porte chiuse degli impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le palestre scolastiche, per lo svolgimento di attività sportive individuali e di squadra praticate da atleti agonisti che svolgono attività riconosciuta dal Coni e dal Cip di preminente interesse nazionale, nel pieno rispetto dei protocolli delle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva, nonché dai provvedimenti a carattere locale così come comunque definito dal DPCM 2 marzo 2021, riconoscendo, pertanto, agli atleti agonisti degli EPS che partecipano ad eventi di preminente interesse nazionale, di potersi allenare a porte chiuse negli impianti sportivi pubblici al chiuso, comprese le palestre scolastiche.
- L'articolo 39 del DPCM 2 marzo 2021 stabilisce, relativamente alle disposizioni applicabili in zona rossa, che a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella G.U. delle ordinanze di cui all'art.38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III (ovvero le misure previste per le cosiddette ZONE GIALLE) ove non siano espressamente previste misure più rigorose ai sensi del Capo V (ovvero le misure più stringenti previste per le zone cosiddette Rosse).



- 3. La circolare del Ministero Dell'Interno N. 15350/117/2/1 del 6 marzo 2021, indirizzata ai Signori Prefetti, ai Signori Commissari di Governo delle Province di Trento e Bolzano ed al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto il DPCM 2 marzo 2021, nel confermare che, rispetto ai precedenti decreti presidenziali adottati in materia il nuovo D.P.C.M. conferma in larga parte le misure attualmente in vigore e non riporta nulla di esplicativo, in tema di sport e di allenamenti a porte chiuse in zona rossa, rispetto al dettato del DPCM; inoltre, a pagina 3, 4° capoverso riporta quanto di seguito: "È opportuno precisare, argomentando ex artt. 34 e 39 dei successivi Capi IV e V, che il nuovo decreto ha confermato il meccanismo precettivo in base al quale le misure previste per i territori in zona gialla, in quanto non derogate in maniera più restrittiva dalle disposizioni relative alle zone arancione e rossa, trovano applicazione anche in tali ultimi contesti territoriali".
- In applicazione del c.d. "principio di legalità", non si può vietare ciò che non trova in una legge un espresso divieto (ed il DPCM 2 marzo 2021, nè all'articolo 41 nè in altro punto vieta le sessioni di allenamento degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi);

Se ne trarrebbe, pertanto, la conclusione che anche in zona Rossa, NON esisterebbe presupposto alcuno per il quale non debbano essere consentite, dal DPCM 2 marzo 2021, le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS partecipanti alle competizioni riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale ed organizzate dagli EPS stessi.



#### Circa la FAQ n. 5 del Dipartimento Sport

Partiamo da una considerazione in punto di diritto: delle ormai celeberrime FAQ, non v'è traccia all'interno dell'Ordinamento giuridico. Sono strumenti che non vengono menzionati nell'art. 1 delle Preleggi al Codice Civile, né si rinviene alcun chiarimento in merito agli atti preparatori, procedurali o sui soggetti che le scrivono e che le pubblicano. Non vengono emanate all'esito di un procedimento predefinito dalla legge e non vengono richiamate da alcuna norma in vigore. La mancanza di un fondamento normativo porta a ritenere che esse non possano costituire fonte di diritto, né primaria, né secondaria con la conseguenza che non potrebbero avere effetti vincolanti per il cittadino. Inoltre, non avendo alcun effettivo valore legale non potrebbero nemmeno derogare ad una norma in vigore qualora si manifestasse un potenziale contrasto tra le indicazioni contenute nelle F.A.Q. ed una legge. Esse, peraltro, non sono nemmeno circolari, dunque non costituiscono un obbligo interno nemmeno per gli organi amministrativi. Di conseguenza, difettandone i presupposti legali **non costituirebbero nemmeno atti di interpretazione autentica**. Come indicato dalla dottrina costituzionale più autorevole (G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, I, Torino, 1990, 91) e da una parte della giurisprudenza (Ex multis: Corte Cost., sentenza n. 376/1995; n. 233/1988 e n. 187/1981) gli atti di interpretazione autentica sono consentiti solo in presenza di "concreti dubbi e oscillazioni interpretative", in mancanza dei quali si ha piuttosto la sostituzione di una norma ad un'altra. Ma, quest'ultima, è una circostanza non attinente all'attuale periodo storico nel quale ancora non si è formato alcun indirizzo giurisprudenziale.

Il Dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, il 6 marzo 2021 una integrazione alla risposta data alla FAQ n. 5 nella quale ha testualmente riportato quanto di seguito: "......... Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli atleti delle EPS".

Al fine di comprendere la reale portata dell'integrazione, sopra riportata, occorre considerare quanto di seguito:

 Ai sensi dell'articolo 18 comma 1, il DPCM 2 marzo 2021 prevede che siano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI



e del CIP – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

- 2. Secondo lo stesso articolo, sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti agonisti (in quanto aventi la certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 ed alle circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle suddette competizioni; tali sessioni devono svolgersi a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA, EPS. Il CONI e il CIP vigilano sul rispetto delle suddette disposizioni;
- 3. La Giunta Nazionale del CONI, riunitasi il 19 gennaio, di attuazione del DPCM 14 gennaio 2021 ha ribadito che gli allenamenti a porte chiuse sono funzionali alle competizioni riconosciute dal CONI stesso come di preminente interesse nazionale e sono consentiti solo ed esclusivamente ad atlete e atleti agonisti (in quanto aventi la certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 ed alle circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983) delle Federazioni, delle Discipline e degli Enti di Promozione Sportiva;
- 4. Con successiva comunicazione del Segretario Generale del CONI del 20 gennaio 2021 si invitavano FSN, DSA e EPS a trasmettere i calendari sportivi degli eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale organizzati fino al 15 aprile 2021, per poter così garantire la regolare continuità degli eventi (in funzione dei quali possono svolgersi le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS).

Giusta conclusione è che il **presupposto** alla possibilità di poter effettuare le sessioni di allenamento a porte chiuse, da parte degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS è la partecipazione degli atleti in questione agli eventi riconosciuti dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale (organizzati entro la data del 15 aprile 2021), non essendo sufficiente la semplice qualificazione di Atleta Agonista, data da una FSN/DSA/EPS. La FAQ non fa altro che porre, come conseguenza della SOSPENSIONE degli eventi organizzati dagli EPS in ZONA ROSSA il venir meno del presupposto per gli atleti agonisti, degli EPS stessi, che sono in preparazione per le medesime



competizioni sospese di potersi allenare a porte chiuse; d'altronde, anche nel caso in cui, per qualunque ragione, fosse sospesa una gara di Preminente Interesse Nazionale, organizzata da una FSN/DSA, verrebbe ugualmente meno il presupposto alla possibilità di poter effettuare sessioni di allenamento a porte chiuse da parte degli atleti agonisti partecipanti alla manifestazione di cui trattasi.

del Infine. la FAQ sul sito contenuta governo https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottatedal-governo/15638#zone riporta quanto di seguito: In zona Rossa È possibile andare in palestra/piscina o in altre strutture sportive per fare attività motoria/sportiva?

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. (Pertanto non sospende in modo generalizzato, in zona rossa, l'allenamento a porte chiuse degli atleti agonisti degli EPS).